SANCTISSIMI ... PII PAPAE SEXTI RESCRIPTUM QUO VIS, & POTESTAS CAPITIS 80...

Pius 6.>

Digitized by Google

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII PAPÆ SEXTI
RESCRIPTUM

QUO

Vis, & poteſtas Capitis LXXX. Bannimentorum generalium Urbis

DE

FURIBUS ÆTATE MINORIBUS
AUDITO FISCI PATRONO

PERPETUO STATUITUR, ET DEFINITUR.

ROMÆ MDCCLXXX.

Typis Reverendæ Cameræ Apoſtolicæ.

Digitized by Google

Digitized by Google

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

RESCRIPTUM PERPETUUM.

Die 21. *Septembris* 1779.

SANCTITAS SUA viſis, perpenſiſque Bannimentis generalibus Gubernii Urbis, ejuſque Diſtrictus, inſpectoque præſertim Capitulo octuageſimo eorumdem Bannimentorum, quo ſtatuitur ſolam ætatem duodeviginti annorum ſufficere in Reis furti, vel Abigeatus, qui vel confeſſi fuerint, vel convicti, ut ii tamquam ætate majores haberi debeant, ad omnem dirimendam quæſtionem in precibus propoſitam, Suprema Auctoritate declaravit, in memorato Capitulo octuageſimo eos tantum *Reos comprehendendos fore & eſſe, qui* revera *fuerint vel confeſſi, vel convicti, itaut ii, ſi ætatem annorum duodeviginti exceſſerint, haberi debeant tamquam ætate majores:* Cæteros vero *Reos furti, vel Abigeatus, qui neque confeſſi, neque convicti fuerint, ſed duntaxat inditiati* etiam ultra torturam, *nunquam tamquam ætate majores haberi poſſint, & debeant*, niſi ipſi viginti annos exceſſerint, *prout generaliter in parte proemiali eorundem Bannimentorum ſtatutum eſt; Iſtamque declarationem SANCTITAS SUA perpetuò ſervandam eſſe voluit, atque mandavit ab omnibus Urbis Tribunalibus, quibuſcumque in contrarium non obſtantibus.*

Loco ✠ Sigilli

B. Card. Giraud Pro-Auditor

Preces Patroni Fiſci, quarum in Reſcripto fit mentio.

Alla Santità di Noſtro Signore PAPA PIO VI.

Al Sig. Card. Pro-Uditore, che ne parli.

Per

Il Fiſcale Generale.

BEATISSIMO PADRE.

IL Fiſcale Generale Agoſtino Sabbatucci Suddito ed Oratore umiliſſimo della S. V. oſſequioſamente le rappreſenta che ſebbene in ogni tempo ſia ſtato deciſo dalla Congregazione Criminale del Governo che gl' Inquiſiti per titolo di furto, ancorchè non confeſſi, nè convinti, ma legitimamente indiziati, ſiano maggiori di età, ſubito che anno compiti gli anni 18. a tenore del Cap. 80. de' Bandi generali: nulladimeno è venuto alli publici Diſenſori degl'Inquiſiti il penſiero di eccliſſare con nuova interpretazione e la lettera del citato Capitolo, e la ſua antica e perenne intelligenza, eſaltando come in

Digitized by Google

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

RESCRIPTUM PERPETUUM.

Die 21. Septembris 1779.

SANCTITAS SUA viſis, perpenſiſque Bannimentis generalibus Gubernii Urbis, ejuſque Diſtrictus, inſpectoque præſertim Capitulo octuageſimo eorumdem Bannimentorum, quo ſtatuitur ſolam ætatem duodeviginti annorum ſufficere in Reis furti, vel Abigeatus, qui vel confeſſi fuerint, vel convicti, ut ii tamquam ætate majores haberi debeant, ad omnem dirimendam quæſtionem in precibus propoſitam, Suprema Auctoritate declaravit, in memorato Capitulo octuageſimo eos tantum *Reos comprehendendos fore & eſſe, qui* revera *fuerint vel confeſſi, vel convicti, itaut ii, ſi ætatem annorum duodeviginti exceſſerint, haberi debeant tamquam ætate majores:* Cæteros vero *Reos furti, vel Abigeatus, qui neque confeſſi, neque convicti fuerint, ſed duntaxat inditiati* etiam ultra torturam, *nunquam tamquam ætate majores haberi poſſint, & debeant*, niſi ipſi viginti annos exceſſerint, *prout generaliter in parte proemiali eorundem Bannimentorum ſtatutum eſt; Iſtamque declarationem SANCTITAS SUA perpetuò ſervandam eſſe voluit, atque mandavit ab omnibus Urbis Tribunalibus, quibuſcumque in contrarium non obſtantibus.*

Loco ✠ Sigilli

B. Card. Giraud Pro-Auditor

Preces Patroni Fiſci, quarum in Reſcripto ſit mentio.

Alla Santità di Noſtro Signore PAPA PIO VI.

Al Sig. Card. Pro-Uditore, che ne parli.

Per

Il Fiſcale Generale.

BEATISSIMO PADRE.

IL Fiſcale Generale Agoſtino Sabbatucci Suddito ed Oratore umiliſſimo della S. V. oſſequioſamente le rappreſenta che ſebbene in ogni tempo ſia ſtato deciſo dalla Congregazione Criminale del Governo che gl' Inquiſiti per titolo di furto, ancorchè non confeſſi, nè convinti, ma legitimamente indiziati, ſiano maggiori di età, ſubito che anno compiti gli anni 18. a tenore del Cap. 80. de' Bandi generali: nulladimeno è venuto alli publici Diſenſori degl'Inquiſiti il penſiero di eccliſſare con nuova interpretazione e la lettera del citato Capitolo, e la ſua antica e perenne intelligenza, eſaltando come

in

in linea di maſſima che il Ladro, quantunque abbia compiti gli anni 18., non poſſa eſſere maggiore d'età, ſe inſieme non è confeſſo, o convinto del ſuo delitto.

Varie ſono ſtate le vicende di queſta eccezione, perchè ſe nell' eſſere propoſta avanti la Congregazione Criminale del Governo, anche con publiche Stampe a favore degl' Inquiſiti, e condannati Gianni, ed Alleverini nel meſe di Gennaro 1771., niente alterò l'antico ſiſtema di giudicare, che il Ladro negativo ſenza eſſere nè confeſſo, nè convinto foſſe maggiore dopo l'anno decimottavo, incontrò poi tutto l'applauſo avanti la Congregazione Criminale dell' A. C., allorchè in grado d'appellazione vi fu propoſta la Cauſa degl' indicati Gianni, ed Alleverini, avendo deciſo che ſia neceſſaria la confeſſione, o la convinzione del Ladro, perchè il compimento dell'anno decimottavo lo coſtituiſca nell' età maggiore.

Allettati li publici Difenſori dalla felice adozione della lor maſſima, quanto propizia alli Ladri, altrettanto perniciosa alla Republica, penſarono di propagarne gl' influſſi anche ad altri Inquiſiti, cioè a Luca Acciaro, e Gio: Battiſta Ceſelli, e perciò la loro Cauſa ancora portarono in grado d'appellazione alla ſteſſa Congregazione Criminale dell'A. C. Ma allora fu che cominciò quaſi a farſi conoſcere l'errore della maſſima, perche non oſtante l' antecedente coſa giudicata, riſolverono che doveſſe quella porſi a nuovo Scrutinio, reſcrivendo = *dilata*, *& ſcribat Advocatus Fiſci* =

Sarebbero già ſtate eſpoſte l'efficaciſſime ragioni, che poſſono dimoſtrare a luce d'evidenza che l'età maggiore, come madre dell'umana malizia, non poſſa avere alcuna relazione, nè dipendenza dalla qualità delle prove del delitto, e che perciò anche il Ladro negativo non convinto ſia maggiore dopo l' anno decimottavo: ma il rifleſſo, che queſte poſſano decadere dall' originario valore al proſpetto, non meno di una coſa giudicata, che della predilezione, che per queſta devono avere quei Giudici medeſimi, che ne furono gli Autori, à obbligato a trattenere il corſo di una tal Cauſa; che eſſendo importantiſſima, almeno per il tempo avvenire, pare che non meriti di eſſere avventurata ad un tanto pericolo.

Per tenere dunque lontano qualunque pericolo di naufragio alla verità, che ſi deve andar indagando nello ſcrutinio di un tal articolo, e che potrebbe forſe temerſi fralla predilezione di quella opinione, che produſſe l' indicata coſa giudicata, ſe l' iſteſſi Giudici ancorchè integerrimi doveſſero continuare ad eſſerne l' Interpreti, à creduto l' Oratore di meglio ſervire alli doveri del ſuo publico uffizio con umiliare alla S. V. li fervidi ſuoi Voti per la deputazione di una Congregazione Particolare, la quale, penetrando ſenza ſpirito di prevenzione nel merito dell'Articolo, potrà dare una deciſione, che nel far corte alla verità, potrà ſervire alla fine di Legge a qualunque Tribunale, e ſpera di eſſere eſaudito. Che &c.

Digitized by Google

Digitized by Google